



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI SAN GIACOMO VERCELLESE

Via Roma, 12 – 13030 San Giacomo V.se
C.F. e P.IVA 00424850022

☎ 0161/850023

✉ info@comune.sangiacomovercellese.vc.it
Pec: san.giacomo.vercellese@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 1 in data 30/10/2025

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CORRETTA CONDUZIONE DEI CANI E DEGLI ALTRI ANIMALI DA AFFEZIONE. OBBLIGO DELLA RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI CANINE SUL TERRITORIO COMUNALE E LAVAGGIO DEL SUOLO PUBBLICO A TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA E DEL DECORO URBANO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo - animale sul territorio comunale, al fine di tutelare l'igiene e la sanità pubblica per il rispetto dell'ambiente, della sicurezza, dell'incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano;
- la responsabilità del benessere, del controllo e della corretta conduzione del cane è posta in capo al proprietario o a chi a qualsiasi titolo lo detiene e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni e delle lesioni cagionate dal medesimo a persone, animali e cose;

CONSIDERATO CHE:

- sono pervenute numerose segnalazioni e lamentele da parte della cittadinanza in merito ai disagi derivati dalle deiezioni liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici pavimentate;
- tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare i muri, angoli degli stabili e marciapiedi, rilasciano sgradevoli odori persistenti per le strade, in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, e possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;
- il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del controllo e della conduzione dell'animale;
- le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori di acqua da versare all'occorrenza;

PRESO ATTO CHE:

- il Servizio Tecnico-Manutenitivo ha potuto agevolmente verificare come, in diverse zone dell'abitato, sul sedime delle vie, delle piazze e dei portici, sui marciapiedi, sui muri d'affaccio e sulle soglie di edifici pubblici e privati, oltreché su elementi di arredo urbano e sugli angoli delle vetrine degli esercizi commerciali, si verifica l'abbandono delle deiezioni sia liquide che solide degli animali da parte dei detentori degli stessi;
- l'abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione, che risulta essere fortemente associata al pericolo di infezioni sanitarie;

RILEVATA la necessità di imporre sul suolo pubblico ai detentori dei cani non solo la gestione delle deiezioni solide canine mediante la raccolta e il successivo corretto smaltimento ma anche di provvedere alla pulizia delle deiezioni liquide che, oltre a pregiudicare l'igiene pubblica, compromettono l'integrità delle superfici dilavate;

RITENUTO CHE la diluizione e ripulitura delle deiezioni degli animali consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e rispondere alle più elementari regole di civile convivenza;

TENUTO CONTO CHE senza particolare aggravio, le deiezioni liquide canine possono essere rimosse dal conduttore dell'animale mediante il lavaggio della superficie interessata con una modica quantità d'acqua o appositi prodotti all'uopo autorizzati per uso civile;

VALUTATO pertanto necessario adottare un provvedimento volto alla salvaguardia del decoro urbano, dell'igiene e della sanità pubblica;

VISTO il D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii., e in particolare:

- l'art. 50, comma 5, che stabilisce le competenze del Sindaco in materia di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;
- l'art. 7/bis, che disciplina le sanzioni amministrative per le violazioni delle ordinanze sindacali;

TENUTO CONTO CHE:

- il proprietario di un cane o animale da affezione è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal medesimo animale;
- chiunque a qualsiasi titolo accetti di detenere animali non di sua proprietà, assume la responsabilità a tutti gli effetti dell'animale per l'intero periodo di detenzione;

ORDINA

1. A chiunque conduca cani o altri animali di affezione in vie, aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, di **essere munito di idonea attrezzatura** (sacchetto monouso, paletta o altra attrezzatura adeguata alla dimensione dell'animale, bottiglietta d'acqua, altro liquido di lavaggio autorizzato per uso civile, ecc.) e di provvedere:
 - a. all'immediata asportazione delle deiezioni solide (escrementi);
 - b. all'immediato lavaggio delle superfici pubbliche o private interessate da deiezioni liquide (urine) mediante l'impiego di acqua o altro liquido autorizzato;
2. L'attrezzatura di cui al punto precedente dovrà essere esibita su richiesta della Pubblica Autorità;
3. Gli escrementi dovranno essere immediatamente raccolti e conferiti nei contenitori della raccolta indifferenziata presso la propria abitazione o nei contenitori installati sul suolo pubblico.

AVVERTE

che è **VIETATO**:

- a) lasciare vagare i cani o altri animali di affezione in vie, aree pubbliche o comunque aperte al pubblico;
- b) l'introduzione, il transito e la sosta dei cani e degli altri animali di affezione, sul manto erboso delle aree verdi comunali (ove vietato da apposita segnaletica) e in tutte le aree da gioco attrezzate;
- c) consentire ai cani o altri animali di affezione di urinare su edifici pubblici, monumenti e veicoli in sosta;

PRECISA CHE

- come previsto dal D.P.R. n.320/54, le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano ai cani in dotazione alle FF.AA., FF.PP., di protezione civile e dei Vigili del fuoco, quando sono utilizzati per servizio;
- le suddette disposizioni non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni o dai Comuni;

AVVERTE CHE

- fatte salve ipotesi di responsabilità penale, **chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto**, ai sensi dell'art.7 bis, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., **ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00;**
- ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981, n. 689 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a € 50,00 oltre alle spese del procedimento;
- a norma dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

DEMANDA

l'esecuzione della presente ordinanza e l'applicazione delle relative sanzioni:

- al Servizio di Polizia Locale;
- agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza:

- alla Prefettura di Vercelli – Ufficio Territoriale di Governo;
- al Servizio di Polizia Locale;
- alla Stazione Carabinieri di Arborio;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio digitale e diffusa con ogni altro mezzo di comunicazione istituzionale;

San Giacomo V.se, 30/10/2025

IL SINDACO
Roberto PANATTARO

f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.